



Deliberazione n.74 del 18/12/2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe della TARI anno 2020 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A. e delle ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale IUC – TARI.

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Cà Loredan, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Formenti Gianpaolo	X		Rosato Valter
	X	Brugnaro Luigi	X		Gavagnin Enrico	X		Rosteghin Emanuele
X		Canton Maika	X		Giacomin Giancarlo	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giusto Giovanni		X	Scano Davide
	X	Casson Felice		X	La Rocca Elena	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		Lavini Lorenza		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lazzaro Bruno	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio		X	Locatelli Marta		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda	X		Onisto Deborah	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino		X	Pea Giorgia	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio		X	Pelizzato Giovanni		X	Visman Sara
	X	Faccini Francesca		X	Pellicani Nicola	Pres.	Ass.	
	X	Fiano Rocco	X		Rogliani Francesca	24	13	

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 22 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 2 : Rosteghin Emanuele, Sambo Monica

Non Votanti n. 0 :

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 20 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 3 : Lazzaro Bruno, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica

Non Votanti n. 0 :

Seduta del 18 dicembre 2019

Oggetto: Approvazione delle tariffe della TARI anno 2020 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A. e delle ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale IUC – TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate e dell'Assessore all'Ambiente;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

con L.R. n. 52/2012 la Regione Veneto ha dettato nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in particolare prevedendo che gli Enti locali ricadenti in bacini territoriali individuati dalla Regione stessa, esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

in esecuzione della normativa sopra citata, la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 al riconoscimento di detti bacini territoriali, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Venezia" 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti "Venezia", previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione istitutiva del *Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"*;

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituito con Convenzione intercomunale ai sensi dell'art. 30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di sua competenza;

il Comune di Venezia fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas S.p.A. sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;

con Delibera n. 3 del 25 maggio 2016 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha approvato l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti per tutti i Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di giugno 2038,

demandando a successivi provvedimenti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi affidamenti, il rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti del Comune di Venezia (e di altri tre Comuni) alla luce del quadro normativo e tecnico per allora vigente, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tali Enti ad un finale allineamento alla scadenza omogenea del giugno 2038;

con Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.12 del 15/11/2019 è stata confermata la scelta del modello in house providing e l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia con decorrenza dal 01.12.2019 per la durata di 18 anni, approvando la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012, in esecuzione della scelta di modello "in house providing" allineando così la scadenza al resto degli affidamenti dei Comuni costituenti il Bacino Venezia Ambiente e lo schema di contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di Venezia e il gestore VERITAS S.p.A. per l'esecuzione del servizio;

con D.C.C. n._ del del 18/11/2019 il Consiglio comunale ha preso atto dell'allineamento della scadenza dell'affidamento *in house* a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia al 2038 e dell'approvazione del relativo schema di contratto di servizio con il Gestore da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, salva in ogni caso l'eventuale revoca dell'affidamento nel caso in cui il procedimento di iscrizione all'elenco ANAC degli Enti affidanti in house di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lvo 50/2016 non dovesse concludersi positivamente;

Richiamato

l'art. 1 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che prevede:

nel comma 639 che si istituisca, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nei commi 650 e 651 che il tributo TARI sia corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel relativo allegato *"Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie"*;

nel comma 654 che mediante il tributo TARI sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nel comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,"*;

Richiamate

le D.G.C. n. 119/2011 del 31 marzo 2011, D.G.C. n. 8/2012 del 19 gennaio 2012 e D.G.C. n.

199/2018 del 13 giugno 2018, con cui sono stati definiti i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010;

la predetta D.C.C. n. ___ del 18/11/2019 con cui è stata affidata a Veritas S.p.A., l'attività di gestione della tassa sui rifiuti TARI, compresa l'attività di accertamento e riscossione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo, salve intervenute modifiche normative che comportino l'abrogazione dell'istituzione della TARI;

la D.G.C. n. 20 del 28 gennaio 2019 e n. 176 del 5 giugno 2019 con cui è stato individuato, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013, un Dirigente di Veritas S.p.A., quale funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla TARI e a quanto residuo della TARES compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;

Rilevato che il Comune di Venezia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (e assimilati) mediante il tributo TARI;

Dato atto che i rapporti e gli obblighi reciproci tra Consiglio di Bacino, Comune di Venezia e Veritas S.p.A. nella prestazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti saranno disciplinati dal contratto generale secondo lo schema approvato con la predetta deliberazione del Consiglio di Bacino;

Considerato che:

il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

inoltre il piano finanziario, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 con cui sono state assegnate

specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani all'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge;

Considerato che:

il predetto articolo 1, comma 527, della legge 205/17, prevede che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';*
- *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" ;*
- *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";*

Considerato che:

l'ARERA, con deliberazione n. 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati,

la deliberazione n. 315/2018/rif dedicata alla formulazione dei costi del piano finanziario, in un'ottica che parte dal DPR n. 158/99 integrato, ha fornito le prime indicazioni per la definizione dell'individuazione del nuovo sistema volto ad individuare i costi del servizio rifiuti a partire dal 2020;

con deliberazione n. 443/2019/ approvata il 31/10/2019 dall'ARERA si è:

- definito il metodo di individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- approvato un nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) volto a definire i criteri di riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 2020 prevedendo che il gestore predisponga il nuovo Piano Finanziario sulla base dei nuovi contenuti deliberativi;
- delineato la procedura di validazione del nuovo Piano Finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) e successiva

approvazione da parte dell'ARERA;

Visto che

l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

l'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che: "Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: ... d) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ..."

Considerato che:

la complessità delle nuove previsioni in tema di definizione del Piano Finanziario richiede un tempo tecnico di elaborazione di alcuni mesi, stante l'introduzione di nuovi meccanismi di calcolo dei fattori di costo del servizio, così come comunicato dal Gestore e dal Consiglio di Bacino, nel corso rispettivamente dell'assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e del comitato soci di Veritas S.p.A. tenutisi in data 15 novembre 2019, all'Amministrazione Comunale;

conseguentemente l'effettiva entrata in vigore dei nuovi criteri per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, appare del tutto incompatibile con le attuali norme che regolano i tempi per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

l'avvio dal 2020 del nuovo sistema tariffario non è compatibile con l'adozione del complesso di atti propedeutici per il passaggio alla nuova metodologia tenuto conto che per l'approvazione del bilancio di previsione entro fine anno è necessario che gli schemi di bilancio e relativi allegati, tra i quali le tariffe Tari, siano predisposti entro fine novembre;

L'Amministrazione Comunale ritiene necessario approvare il Bilancio di Previsione del Comune di Venezia 2020-2022 entro il termine di legge del 31 dicembre 2019, sia per consentire, in continuità con gli anni precedenti, una corretta programmazione delle attività non ricorrendo all'esercizio provvisorio, sia per poter usufruire dei benefici derivanti dall'approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12 previsti dalle norme di cui all'art. 21 bis del decreto legge 50/2017 e dall'art. 1, comma 905, della legge 145/2018;

Considerato che:

il gettito derivante dall'approvazione delle tariffe della TARI costituisce uno degli elementi essenziali che compongono il Bilancio di previsione 2020 – 2022;

l'approvazione delle predette tariffe risulta pertanto essere elemento propedeutico necessario

ed indispensabile alla corretta costruzione del bilancio di previsione;

come indicato nella delibera di affidamento del servizio approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato definito un PEF del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) coerente con il nuovo perimetro dei servizi definito nella predetta delibera dell'ARERA escludendo, rispetto al 2019, i costi del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione e di pulizia delle caditoie;

detto PEF del servizio di gestione dei rifiuti, accompagnato dal conto economico sezionale previsionale del servizio per il 2020 - 2038 opportunamente asseverato in data 05/11/2019, è stato approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con la predetta Deliberazione del 15 novembre 2019;

Considerato altresì che:

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, come sopra richiamato, prevede la competenza dell'ARERA solo nella fattispecie relativa all'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

le stesse previsioni contenute nella delibera n. 443/2019 dell'AREA richiamano, facendole salve, le competenze del Consiglio Comunale nell'approvazione delle tariffe della TARI ai sensi e per gli effetti delle previsioni del comma 683 della legge n. 147/2013;

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non ha alcuna competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI, ma solamente di validazione del Piano Finanziario, che risulta già regolarmente approvato dal predetto ente territoriale;

l'unico soggetto giuridico titolare della competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI è il Consiglio Comunale;

i profili maggiormente significativi della nuova metodologia tariffaria possono essere di seguito sintetizzati:

- la visione integrata di una filiera complessa, per tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche;
- la delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria al fine di quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario ed escludere i costi non pertinenti;
- i criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e per la definizione dei corrispettivi;
- la procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini tariffari;

detti principi, presenti nella precitata delibera dell'ARERA, sono stati tenuti in considerazione per la redazione del PEF oggetto della delibera dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Venezia, risultando infatti che:

- il perimetro del servizio oggetto del nuovo affidamento è stato ridefinito proprio sulla base delle nuove previsioni metodologiche;
- è stata effettuata una riclassificazione delle voci di costo del Piano Finanziario secondo i principi del nuovo metodo, suddividendoli nelle componenti "*costi operativi*", "*costi*

comuni” e “costi d’uso del capitale”;

- il totale della spesa imputabile al gestore del servizio è stato sottoposto ad attività di advising e basato sulle risultanze del bilancio consuntivo 2018;
- l’importo dei costi posti a base del calcolo tariffario rispetta sostanzialmente i vincoli definiti dall’ARERA con la predetta delibera 443/2019 all’articolo 4 dell’allegato A;
- la determinazione dell’ammontare dell’accantonamento relativo ai crediti inesigibili è in linea con quanto previsto all’art. 14 comma 2 dell’allegato A della della predetta delibera dell’ARERA;

il comma 683 della legge 147/2013 prevede espressamente che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

nel caso in esame si rientra pienamente in questa fattispecie normativa in quanto il PEF 2020 del servizio rifiuti del Comune di Venezia è stato regolarmente approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente quale autorità competente a norma di legge vigente in materia;

detto PEF, nella parte relativa al corrispettivo per l’espletamento del servizio gestione rifiuti, come risultante dagli atti relativi all’affidamento, è stato ritenuto congruo e coerente con i contenuti e i principi cardine del nuovo metodo tariffario deliberato dall’ARERA, dall’Advisor indipendente;

Ritenuto pertanto necessario

nelle more della completa attuazione delle previsioni contenute nella predetta Delibera 443/2019 dell’AREA approvare le tariffe della TARI tenuto conto che la metodologia sviluppata nella costruzione dei costi del Piano Finanziario per il 2020 è strutturata in maniera coerentemente con i principi del nuovo metodo tariffario, applicando ad ogni modo un approccio di tipo cautelativo, con il duplice obiettivo di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e mantenere una continuità con la precedente metodologia di strutturazione del Piano Finanziario;

tener conto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, così come definito nella deliberazione di allineamento della scadenza dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, comprensivo delle voci relative ai costi a carico del comune, comunicate a VERITAS nel corso degli incontri istruttori di definizione dell’offerta e contenuti nella proposta - offerta denominata Prospetto costi servizio anno 2020 – 2023, così come rappresentato nell’Allegato A, per la definizione delle tariffe TARI 2020 pari a € 102.118.625, che prevede un importo del corrispettivo al Gestore determinato in funzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per l’esercizio 2020, a partire dal totale di spesa imputabile al gestore del servizio pari a € 94.911.310 IVA inclusa, (importo sottoposto ad attività di advising e basato sulle risultanze del consuntivo 2018) e un importo relativo agli oneri complessivi gravanti sul Comune di Venezia rispetto al Servizio in esame pari a € 7.207.315,00 così articolato:

- l’importo di € 745.498,00 relativo ai costi del personale del Comune individuato a seguito dell’analisi del personale comunale che svolge direttamente ed indirettamente attività inerenti l’igiene urbana, la gestione del tributo TARI ed attività amministrative a supporto in continuità con quanto deliberato nel 2019;
- il contributo dovuto al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente pari allo stesso importo

riconosciuto nel 2019 (€ 156.817,20);

- il ribaltamento dei costi relativi alla pulizia e svuotamento dei cestini all'interno dei cimiteri comunali pari a € 305.000;

- i costi per accantonamento rischi su crediti, quantificati in € 6.000.000,00, rispettano i vincoli stabiliti dall'ARERA con la citata delibera 443/2019 (art. 14, comma 2, dell'Allegato A);

Preso atto che la deliberazione dell'ARERA non considera la possibilità di copertura dei costi del servizio con fonti diverse dai proventi tariffari e non affronta la fattispecie dei conguagli attivi a favore dell'utenza derivanti da surplus di entrate relativi ad anni precedenti;

Richiamato l'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 23/2011 che prevede, in materia di contributo di sbarco, che il relativo gettito possa essere destinato finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato l'articolo 1 del "Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del Contributo di Accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna", istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019, ai sensi del quale *"il gettito del contributo è destinato a finanziare gli interventi di cui al citato art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23"*

Ritenuto che il maggior gettito fatturato registrato al 30 settembre 2019 rispetto ai correlati costi del servizio debba essere destinato alla riduzione dei costi 2020 da coprire con la tariffa;

Ritenuto pertanto di individuare le seguenti componenti positive nelle seguenti finalizzate alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2020:

- € 2.700.000 quale quota dei proventi del Contributo di Accesso istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019;

- € 2.884.334,00 quale proventi del recupero evasione/elusione già incassati alla data del 15.11.2019 e destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato;

- € 1.818.781,00 quale maggior fatturato anni precedenti rispetto ai relativi costi registrato alla data del 30.09.2019 e destinati a confluire nell'avanzo vincolato;

- € 1.500.000,00 quale quota relativa al recupero evasione/elusione che si prevede di incassare nell'anno 2020, sia con riferimento alle quote rateali in scadenza nell'anno su attività già avviata, sia relativamente ad attività da avviare;

Preso atto pertanto che

la copertura dei costi di servizio per l'anno 2020 risulta così composto:

Calcolo gettito TARI 2020	Euro
Costo complessivo PEF 2020	102.118.625
Art. 15 comma 1 bis Regolamento applicazione TARI con proventi derivanti dal Contributo d'Accesso istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019	- 2.700.000
Recupero evasione/elusione anni precedenti	- 2.884.334

incassati	
Recupero evasione/elusione previsto per il 2020	- 1.500.000
Maggiori entrate fatturate relative ad anni precedenti rispetto ai correlati costi	- 1.818.781
TOTALE	93.215.510

Preso atto che a detto importo del tributo TARI si applica l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2020;

Considerato quindi che:

ai sensi del richiamato art. 1, comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile con deliberazione del consiglio comunale entro lo stesso termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa TARI per le utenze domestiche (allegato B1) e non domestiche (allegato B2), determinate sulla base del Piano Finanziario come determinato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020;

la suddivisione dei costi del servizio è pari al 44,33 % per la quota fissa e pari al 55,67 % per quota variabile;

la copertura dei costi totali del servizio viene ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 35,38 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 64,62%) in funzione della rispettiva incidenza prevista sul totale dei rifiuti prodotti, calcolata in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

Richiamata la delibera consigliere n. 59/2019 con cui è stato approvato il Piano Tariffario TARI 2019 per quanto concerne la definizione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 (rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) che risultano essere per il 2020 in linea con le scelte operate per tutte le classi nel 2019;

Considerato inoltre che:

ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e con riferimento all'art. 15 comma 1 del Regolamento comunale sulla TARI ("Altre riduzioni della tariffa ed esenzioni") vengono introdotte le ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa, come rappresentate nella tabella Allegata C), per un importo complessivo stimato in € 1.150.000,00= ;

le forme di agevolazione e riduzione, così come individuate nella predetta tabella di cui all'allegato B3, rispondono all'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico

e sociale cittadino, quali quello del commercio di vicinato e delle attività commerciali, quali misure volta a favorire la residenzialità e le attività produttive che svolgono un ruolo determinante di supporto nel controllo sociale del territorio;

rispetto all'anno 2019 si ritiene di estendere le agevolazioni per le attività commerciali stabilendo che la sostituzione prevista per le classi 13, 14, 15 e 17 non operi solo per le attività con superficie imponibile fino a 100 mq. ma per tutte le attività commerciali nel limite dei primi 100 mq. di superficie imponibile;

l'istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2020 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata dall'utente che ne abbia i requisiti al soggetto Gestore della TARI (come previsto dall'art. 15, comma 4, del Regolamento TARI), che per l'anno 2020 è VERITAS S.p.A. o presso gli uffici comunali di competenza in caso di aiuti alla persona, fatta eccezione per le agevolazioni relative a classi di utenze domestiche e classi economiche chiaramente identificate nel piano tariffario per le quali l'Amministrazione intende procedere d'ufficio alla concessione di agevolazioni indifferenziate, come meglio specificato nell'allegato B3;

l'istanza (ove richiesta) per ottenere le agevolazioni previste per il 2020 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, fermo restando che sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti in corso d'anno;

si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale al soddisfacimento di tutte le istanze;

alle agevolazioni previste nella tabella di cui all'allegato B3 si applica il secondo comma, punto 7, dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – taxa sui rifiuti (TARI), quanto agli oneri di dichiarazione in capo al contribuente, quando non diversamente specificato;

le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione riportati in tabella saranno oggetto di verifica da parte del Gestore e del Comune di Venezia;

l'agevolazione ottenuta, sia a seguito di presentazione e accettazione di istanza, sia concessa d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, ha validità solo per l'anno in cui è stata chiesta/concessa e non è cumulativa con le altre fattispecie presenti nell'Allegato B3;

le agevolazioni previste nella tabella di cui all'allegato B3, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ed introdotte per l'anno 2020, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della taxa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

il comma 15 ter della del D.L. n. 201/2011 prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

la circolare del MEF prot. n. 41981/2019 precisa che “le prime tre rate della TARI per l’anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall’ente locale, della tassa dovuta per l’anno 2019, mentre l’ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020;”

conseguentemente è necessario modificare la scadenza delle rate TARI come segue: al 16 marzo, al 16 maggio, al 16 settembre e 16 dicembre;

Ritenuto pertanto:

necessario stabilire che l’importo di ciascuna delle prime tre rate della TARI 2020 sia pari al 90% dell’importo della medesima rata della TARI del 2019 stabilita per le utenze domestiche e sia pari al 97% dell’importo della medesima rata della TARI del 2019 stabilita per le utenze non domestiche e che nella rata del 16 dicembre 2020 venga effettuato il conguaglio di quanto effettivamente dovuto sulla base delle tariffe del 2020 o che tale conguaglio venga effettuato all’atto dell’eventuale cessazione dell’utenza;”

Ravvisata quindi la necessità di

- prendere atto del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A per l’anno 2020, comprensivo delle voci relative ai costi a carico del comune, comunicati a VERITAS nel corso degli incontri istruttori di definizione dell’offerta e contenuti nella proposta - offerta denominata Prospetto costi servizio anno 2020 – 2023, così come da allegato A;
- di approvare conseguentemente il gettito TARI 2020;
- di approvare per l’anno 2020 le tariffe dell’imposta unica comunale – tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell’allegato B1 e relativamente alle utenze non domestiche nell’allegato B2;
- dare atto che alla tariffa si applica l’addizionale provinciale come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l’anno 2019;

Ritenuto in ogni caso di riservarsi, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio

di previsione 2020-2022, di riapprovare le tariffe delle TARI 2020 ove il Gestore, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e l'ARERA avessero puntualmente adempiuto nel medesimo termine a quanto previsto nella precitata delibera n. 443/2019;

Rilevato, infine, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

Richiamati

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Venezia;

la L.R. n.52/2012;

la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell'art. 1;

il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;

il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;

l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,

il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevole del Direttore del Settore Progetti Strategici e Ambiente e del Direttore della Direzione Finanziaria e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Tutto ciò premesso,

Eseguitasi la votazione con sistema elettronico

A voti

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa:

1. prendere atto del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino

Venezia Ambiente a Veritas S.p.A per l'anno 2020, comprensivo delle voci relative ai costi a carico del comune, come citato in premesse;

2. di approvare conseguentemente il gettito TARI 2020 così composto:

Calcolo gettito TARI 2020	Euro
Costo complessivo PEF 2020	102.118.625
Art. 15 comma 1 bis Regolamento applicazione TARI proventi derivanti dal Contributo d'Accesso istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019	- 2.700.000
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati	- 2.884.334
Recupero evasione/elusione previsto per il 2020	- 1.500.000
Maggiori entrate fatturate relative ad anni precedenti rispetto ai correlati costi	- 1.818.781
TOTALE	93.215.510

3. di approvare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta unica comunale – tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell'allegato B1 e relativamente alle utenze non domestiche nell'allegato B2;

4. dare atto che alla tariffa si applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2019;

5. determinare le esenzioni e riduzioni di cui all'art. 15 comma 1 del regolamento comunale di applicazione della IUC TARI previste nella tabella di cui all'Allegato C, con iscrizione al Bilancio di previsione 2020 della somma di € 1.150.000=;

6. di stabilire che le scadenze delle rate per il pagamento della TARI del 2020 siano fissate al 16 marzo, al 16 maggio, al 16 settembre e al 16 dicembre e che l'importo di ciascuna delle prime tre rate della TARI del 2020 sia pari al 90% dell'importo della medesima rata della TARI del 2019 stabilita per le utenze domestiche e sia pari al 97% dell'importo della medesima rata della TARI del 2019 stabilita per le utenze non domestiche e che nell'ultima rata venga effettuato il relativo conguaglio di quanto effettivamente dovuto sulla base delle tariffe del 2020 o che tale conguaglio venga effettuato all'atto dell'eventuale cessazione dell'utenza;

7. stabilire che l'istanza per ottenere le agevolazioni, ove previsto, per il 2020 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, (fermo restando che sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti) e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;

8. stabilire che si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili di cui al punto 5 e qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale per il soddisfacimento di tutte le istanze;

9. trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10. di riservarsi in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 di riapprovare le tariffe delle TARI ove il Gestore, il Consiglio di Bacino e l'ARERA avessero puntualmente adempiuto nel medesimo termine a quanto previsto nella precitata delibera 443/2019;

11. dare mandato ai Direttori e Dirigenti competenti di adempiere a tutti gli atti di loro competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

ALLEGATI

- **ALLEGATO A** (impronta:
7902C8BE47A3CB2008D72401B69C95B602CC82ECDFB1BC71FB8E923DEFB733DA)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
B23EAED98AA2B4B3BF623CB10015D51EBAA8C8C09B37C2DAB8FF4E2BC5D4492C)
- **PARERE TECNICO** (impronta:
C433252BD4468DDF3291DF428FC7BE198D9BBCAFA4D2840BC6517C23F7B0380A)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
B4BCF29E064329F27500A5E5DA00587DEBB6D744B2DC78A5DB2F44486D1D43FF)
- **Allegato emendamenti** (impronta:
BA59E99D10BE232F07F509B9BFB4A0E70DAF5E0470F075664425CEA472D831A2)
- **Pareri regolarità emendamenti** (impronta:
4D55B5B7F8165B61E9C17F9B77A210413E1F4181BFCE4559D1EC7EB248638687)
- **ALLEGATO B1** (impronta:
00110E57361541A884DF94B825442BDD8A798CFBEAD8885F2F70A5E35847B837)
- **ALLEGATO B2** (impronta:
760398A123A3EA9F9148ECAD8658057FA59F133269FCB15605DD5A400C424886)
- **ALLEGATO C** (impronta:
56CB963C22637AA7D4612FF9BB86AC117DADB59AB320C7C20196996335C176E4)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1036 del 11/11/2019)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale
FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO